

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **0099**
Del **10 FEB. 2020**

OGGETTO:	AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra N.M. – ex dipendente a tempo indeterminato – Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruito. Importo Complessivo Atto: €. 3.116,01.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo MINERVINI che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 12900 del 18/10/2019 si è preso atto del decesso avvenuto in costanza di servizio il 23/04/2018 della Sig.ra N.M. - ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda - e si è provveduto, contestualmente, alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art. 2122 c.c.;

Rilevato che la Sig.ra N.M. alla data del 22/04/2018 non aveva fruito di gg. 14 (quattordici) di ferie relative all'anno 2017 e di gg. 10 (dieci) di ferie relative all'anno 2018, nonché di un giorno di festività soppressa pure dell'anno 2018, come si evince dalla nota prot. n. 294142/DSS12 del 12/11/2019 della Direzione del Distretto Socio Sanitario n. 12 di Conversano (BA);

Accertato che nella suddetta nota il Dott. Antonio Milano Direttore del citato Distretto ha specificato che la Sig.ra N.M. è stata assente dal servizio in modo continuativo per grave

patologia dal 03/11/2017 al 07/12/2017 e per ricovero ospedaliero dall'08/12/2017 al 23/04/2018;

- che, conseguentemente, la mancata fruizione delle predette ferie relative agli anni 2017 e 2018 da parte dell'ex dipendente di cui trattasi è dipesa da un lungo periodo di assenza per malattia e ricovero ospedaliero, nonché dall'improvviso decesso;

Preso atto che l'art. 19 del CCNL del Comparto Sanità dell'01/09/1995, all'epoca vigente, al comma 15 così come integrato dall'art. 4 – punto 2 - del CCNL integrativo del 22/05/1997 testualmente recita: “fermo restando il disposto del comma 8, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell'Azienda o Ente di provenienza”;


Visto l'art.8 del CCNL integrativo del 20/09/2001;

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere n. 40033 dell'08/10/2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 94806 del 09/11/2012, ha chiarito che nel divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruito posto dal comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 non rientrano i casi in cui “l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi, di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità. Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.”;


Preso atto che l'art. 1 – comma 3 – della Legge 23/12/1977 n. 937 dispone che le festività soppresse non fruito nell'anno solare sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde pari ad €. 4,38;

Ritenuto sulla scorta di quanto innanzi riportato, di procedere al pagamento sostitutivo di gg. 24(ventiquattro) di ferie relative agli anni 2017 e 2018, nonché di un giorno di festività soppressa pure dell'anno 2018 maturate e non fruito alla data del decesso dell'ex dipendente per cause non imputabili alla medesima;


Il Funzionario Istruttore
Dott.sa Agata Vergari



Il Dirigente U.O.S. Giuridico – Economico- Previdenziale
Dott. Nicola Zonno



Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane
Dott. Rodolfo Minervini



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa :

di dare atto che, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati integralmente, a norma dell'art. 19 – comma 15 – del CCNL Comparto Sanità dell'01/09/1995, all'epoca vigente, agli eredi della Sig.ra N.M. – ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda – spetta la liquidazione del compenso sostitutivo di gg. 24 (ventiquattro) di ferie relative agli anni 2017 e 2018, nonché di un giorno di festività soppressa dell'anno 2018 maturate e non fruita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

di corrispondere, pertanto, in favore degli eredi della Sig.ra N.M. - per il tramite dell'Ufficio Trattamento Economico dell'A.G.R.U. - le somme, al lordo delle ritenute di legge, che di seguito si riportano:

- a) € 1.332,03 per monetizzare n. 14 giorni di ferie dell'anno 2017 maturate e non fruita;
- b) € 951,45 per monetizzare n. 10 giorni di ferie dell'anno 2018 maturate e non fruita;
- c) € 4,38 per monetizzare una festività soppressa dell'anno 2018 non fruita;

Tot. € 2.287,86

di imputare la spesa complessiva di € **3.116,01**, comprensiva degli oneri ed IRAP, ai seguenti conti:

€ 2.287,86 al Conto 270.120.00110 – Debiti v/personale dipendente per ferie maturate e non godute;

€ 633,28 al Conto 260.140.00860 – Debiti verso Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti;

€ 194,87 al Conto 270.110.00630 – IRAP per competenze esercizi precedenti;

di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane all'Ufficio Economico e all'Ufficio Previdenziale dell'A.G.R.U. per gli adempimenti di competenza.

